

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

**Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione Regionale della Protezione Civile
Via Natisone, 43
33057 Palmanova (UD)**

e la

**COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL
(Società assicuratrice)**

**Durata del contratto: dalle ore 24.00 del 26.11.2003
alle ore 24.00 del 26.11.2005**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

| | |
|-----------------------|---|
| Assicurazione: | il contratto di assicurazione; |
| Polizza: | il documento che prova l'assicurazione; |
| Contraente: | Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - Direzione Regionale della Protezione Civile; |
| Assicurato: | gli operatori di protezione civile ai sensi dell'art. 10, lett. f) della LR 64/86, e cioè <ul style="list-style-type: none">• i volontari siano essi: i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile; i volontari delle Associazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, in attività autorizzate dalla Direzione regionale della protezione civile; i volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale, allorché vengano attivati dalla Direzione regionale della protezione civile;• i dipendenti siano essi: i dipendenti della Direzione regionale della protezione civile, sia a tempo indeterminato che determinato, i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali di cui la Direzione regionale della protezione civile si avvalga, il personale preso in affitto ai sensi della L. 196/97 al servizio della Direzione regionale della protezione civile;• i soggetti, non rientranti nei punti precedenti, incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Direzione regionale della protezione civile, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza. |
| Società: | l'Impresa assicuratrice; |
| Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
| Rischio: | la possibilità che si verifichi il sinistro; |
| Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
| Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| Broker: | Marsh S.p.A., 35129 Padova, Via San Crispino, 114 - Telefono 049.8285411, Telefax 049.8070776 |
| Cose: | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
| Mercedi: | Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri Previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga Corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
| Stipendi: | ammontare totale delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti da libri paga corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). |
| Retribuzioni: | la somma delle Mercedi e degli Stipendi. |

DESCRIZIONE GENERALE

A - Somme e rischi assicurati

La Società sulla base delle condizioni di assicurazione che seguono, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle somme indicate nell'articolo 4 della presente polizza per le conseguenze della Responsabilità Civile, ai sensi di Legge, derivante agli assicurati in relazione all'attività di protezione civile svolta, che qui di seguito viene descritta, comprese tutte le operazioni accessorie, sussidiarie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata, ovunque, nell'ambito della validità territoriale della polizza.

B - Descrizione dell'attività

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità degli assicurati, salve le esclusioni espressamente menzionate.

Le attività di protezione civile previste dal presente capitolato ed oggetto di assicurazione sono così individuate :

- a) Prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
- b) Addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei volontari di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi, svolta da un singolo Gruppo comunale in ambito comunale;
- c) Esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad associazioni di volontariato, , in stretto contatto con la Direzione regionale della protezione civile ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche e operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
- d) Emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza ;
- e) Attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco, previa notifica preventiva alla Sala Operativa Regionale;
- f) tutte le attività di protezione civile che "ope legis " vengono attribuite in corso di contratto alla Direzione regionale della protezione civile.

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari;
- operatori del servizio civile;
- beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture;

Gli operatori assicurati possono svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di Terzi (persone fisiche e giuridiche).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta o durante il percorso dall'abitazione al luogo di intervento o viceversa, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

L'operatività della garanzia assicurativa è subordinata, per quanto riguarda i dipendenti, unicamente al verificarsi del fatto dannoso durante l'efficacia della presente polizza, mentre per quanto riguarda i volontari le garanzie assicurative sono operanti dal momento in cui viene compilato e firmato l'apposito registro cronologico assicurativo e cessano alle ore 24 del giorno stesso. Il registro viene firmato dai Sindaci, per i volontari appartenenti ai Gruppi comunali, e dai Presidenti, per le Associazioni, precisando che le attività autonomamente organizzate dalle Associazioni di volontariato devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione regionale della protezione civile: tale autorizzazione dev'essere allegata al registro cronologico assicurativo. Limitatamente al personale impegnato in attività di repressione degli incendi boschivi il registro è sostituito da apposita scheda di intervento, che dev'essere compilata e firmata dal personale C.F.R. responsabile delle operazioni di spegnimento.

Art. 1.1 - Novero dei Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto agli assicurati.

Si precisa inoltre che gli operatori assicurati di cui al presente articolo sono considerati terzi tra loro e rispetto all'Ente da cui formalmente dipendono, limitatamente ai danni da essi subiti per morte, o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p.

Si precisa comunque che tutti gli assicurati sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della fruizione delle prestazioni e dei servizi erogati dal contraente.

Art. 1.2 – Denuncia di sinistro – obblighi dell'Assicurato

In deroga a quanto previsto dall'art. 1913 del Codice Civile l'Assicurato è obbligato, salvo giustificati motivi, a denunciare il sinistro entro 30 giorni dall'avvenuto sinistro o dal momento in cui l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Art. 2 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni :

- a) da furto, ad eccezione della Responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti dall'Assicurato, nell'ambito delle operazioni di protezione civile descritte alla lettera B della descrizione generale, o da suoi appaltatori o subappaltatori;

Allegato sub A): Polizza assicurazione Lotto A

- b) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n.990, e successive modificazioni la Contraente/Assicurata sia tenuta all'assicurazione obbligatoria (veicoli a motore e macchine operatrici soggetti all'obbligo assicurativo di legge), nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, fermo restando che le aree all'interno di recinti, cantieri, stabilimenti, stabili, scuole, stabili in genere et "similia", o comunque ad essi contigue, si intendono convenzionalmente private;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Tali danni sono tuttavia compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di condutture ed impianti, intendendosi per tale un evento improvviso ed imprevisto.
- d) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, salvi i casi di committenza di lavori che ne richiedano l'impiego oppure quando l'utilizzazione si sia resa necessaria per l'espletamento delle attività di cui al punto b della descrizione generale;
- e) derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture o guasti accidentali di impianti o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- f) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. n. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, fatta eccezione per le eventuali strutture della Contraente adibite ad attività di studio, convegni, corsi di formazione professionale, foresterie, soggiorno e simili, sia per i terzi che per i Dipendenti, Amministratori, Consulenti della Contraente e loro familiari.
- g) a cose di terzi verificatesi in connessione con scioperi e tumulti nelle sedi di lavoro, salvo che l'assicurato non dimostri che gli stessi non sono conseguenti a detti scioperi e tumulti;
- h) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- i) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Si intendono altresì esclusi dall'assicurazione di RCT e RCO i danni derivanti da contaminazione con l'amianto e conseguenti agli effetti di campi elettromagnetici.

Art. 3 - Estensioni

- A) La Responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi dell'art. 2049 c.c. per lesioni e danni materiali cagionati a Terzi dagli operatori di protezione civile, commessi in relazione alla guida di mezzi di locomozione e di trasporto, macchine operatrici e natanti, con esclusione dei mezzi aerei, indipendentemente dalla proprietà dei mezzi stessi.

Nel caso lo stato di emergenza renda indispensabile la guida dei suddetti mezzi, l'assicurato è coperto dalla presente garanzia anche nel caso in cui non sia in possesso delle relative abilitazioni di legge.

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Nel caso in cui l'assicurato, regolarmente autorizzato, guidi mezzi della Regione, e provochi, durante attività relative alla presente assicurazione, dei danni al mezzo stesso, la garanzia vale anche per tali danni.

Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della Legge 990/1969 e successive modificazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti territoriali: Stati UE, Svizzera, Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino in cui è consentita la libera circolazione nonché gli altri Paesi per i quali sia valida la "carta verde".

- B) La Responsabilità civile dei dipendenti della Direzione regionale della protezione civile derivante da un fatto involontario verificatosi nell'esercizio dell'attività di progettazione e/o direzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile effettuati ai sensi dell'art. 9, secondo comma della LR 64/86. L'assicurazione vale per la personale e diretta responsabilità del progettista e /o direttore dei lavori, dei collaboratori e degli assistenti ai lavori siano essi dipendenti regionali o degli Enti locali e consorziali. Siano considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali, i titolari ed i dipendenti delle ditte appaltatrici cui viene affidata l'esecuzione dei lavori. La compagnia provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, nel caso in cui il giudizio si concluda con esclusione di responsabilità per l'assicurato. Sono esclusi dalla garanzia: le pretese risarcitorie che l'amministrazione regionale avanzasse verso gli assicurati per i danni subiti, nonché i danni alle opere sulle quali si realizzano i lavori.
- C) la Responsabilità civile di tutti gli operatori di protezione civile che siano chiamati a rispondere di danni, anche ai sensi del D.Lgs. 626/94, del 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, arrecati a terzi e ad altri operatori di protezione civile durante le attività coperte dalla presente assicurazione entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di Amministratori/Dirigenti/Dipendenti in genere con la Contraente/Assicurata o fra di loro.
- D) la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore utilizzati in attività di protezione civile mentre circolano all'interno dei recinti delle sedi della Contraente stessa o di altre strutture appartenenti al sistema regionale integrato di protezione civile, salvo quanto previsto dalla Legge n.990 del 24.12.69 e successive modifiche.
- E) La Responsabilità civile di stagisti, tirocinanti e beneficiari di assegni di ricerca che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati.
- F) la Responsabilità civile per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o degli operatori di protezione civile nelle sedi della Contraente negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che riservati alla Contraente.
- G) A parziale deroga dell'art. 1.1, la responsabilità civile per i danni arrecati agli effetti personali di proprietà degli operatori di protezione civile, purché il valore del danno sia superiore alla somma di 300 Euro;
- H) la Responsabilità derivante dalla partecipazione a convegni, stages e simili manifestazioni, esclusi i danni connessi alla circolazione dei mezzi di trasporto impiegati.
- I) la Responsabilità derivante dalla gestione di punti di somministrazione pasti durante l'attività di protezione civile (sia in emergenza, sia in attività esercitativa/addestrativa) compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste.

comprende inoltre la responsabilità per i danni derivanti da:

- L) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata.
- M) proprietà ed uso di cani utilizzati nelle attività di protezione civile .
- N) circolazione ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso.
- O) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni varie, compresi i danni derivanti dall'allestimento e smontaggio degli "stands", nonché dalle operazioni di carico e scarico. L'assicurazione comprende i danni cagionati a beni mobili ed immobili di Terzi, in consegna e non della Contraente, durante le manifestazioni suindicate da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà della Contraente stessa o da essa detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori.

Allegato sub A): Polizza assicurazione Lotto A

Si prende inoltre atto che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente Organizzatore.

- P) organizzazione di convegni, congressi, seminari ed altri simili eventi, anche con esposizione e/o utilizzo di materiale proprio e/o di Terzi, visite ad impianti ed installazioni proprie e/o di Terzi, concorsi ed iniziative a carattere educativo nelle scuole e non.

Sono altresì inclusi i:

- Q) danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi o comunque dalla impossibilità di fruire di beni o servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4 –Limiti di risarcimento

Si convengono i seguenti limiti di indennizzo per ogni sinistro:

Euro 5.165.000 per ogni sinistro, con il limite di

Euro 5.165.000 per ogni persona e

Euro 5.165.000 per danneggiamenti a cose;

Per i danni da inquinamento accidentale la garanzia viene prestata con un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.000.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 5% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 2.500,00.

La Società si impegna ad erogare, salvo giustificati motivi, l'indennizzo all'assicurato entro 180 giorni dalla denuncia del sinistro.

Art. 5: Categorie e parametri per il calcolo del premio

Art.5.1 Dipendenti della Direzione Regionale della Protezione Civile: parametri di calcolo del premio e regolazione dello stesso

Con riferimento ai dipendenti della Direzione regionale della protezione civile, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e al personale preso in affitto ai sensi della L. 196/97 che prestano servizio presso la Direzione regionale della protezione civile, il parametro assunto per il calcolo del premio è il numero di tali dipendenti attualmente in servizio presso la Direzione regionale della protezione civile, e le giornate lavorative utili ai fini della presente polizza.

I suddetti dipendenti sono da suddividere in due tipologie a cui corrisponde, ai fini della presente polizza, un numero diverso di giornate considerate "lavorative".

Art. 5.1.1: 1^a tipologia: I dipendenti di Pronto Intervento (nella formula indicati come "dipendenti P.I.")

Si tratta dei dipendenti della Direzione regionale della protezione civile che durante l'anno, per loro professionalità, intervengono in modo pressoché continuativo a causa dell'attività peculiare del settore della protezione civile caratterizzata da frequenti emergenze: per tali dipendenti le giornate considerate lavorative, ai fini della presente polizza, sono da considerarsi 365.

Tali dipendenti attualmente sono 45 ed i loro nominativi verranno inseriti, a inizio contratto, in una lista che la Direzione regionale della protezione civile trasmetterà alla Società assicuratrice e che si impegnerà a mantenere aggiornata.

$$1. \text{ giornate lavorative } (= 365) \times n. \text{ dipendenti P.I. } (= 45) \times \text{ premio unitario}$$

Art. 5.1.2: 2^ tipologia: i dipendenti che non sono di Pronto Intervento (nella formula indicati come "dipendenti N.P.I.").

Si tratta dei dipendenti della Direzione regionale della protezione civile che per loro professionalità, lavorano prevalentemente negli uffici della Direzione regionale della protezione civile, ma che tuttavia in situazioni di emergenza possono partecipare ad interventi della Direzione regionale della protezione civile, direttamente sui luoghi in cui sono avvenuti gli eventi calamitosi. Per tali dipendenti le giornate da considerarsi lavorative ai fini della presente polizza e da considerare nel calcolo del premio annuale in oggetto, possono essere quantificate, in via del tutto presunta, in media 50, da contabilizzare definitivamente a rendiconto. I nominativi di tali dipendenti verranno indicati, ogni volta che interverranno in situazioni di emergenza, su un apposito registro che verrà tenuto dalla Direzione regionale della protezione civile. La formula del calcolo del premio relativo a tali dipendenti sarà pertanto:

2. (giornate lavorative (= 50) X n. dipendenti N.P.I. (= 25) X premio unitario

Ai fini della regolazione del premio (vedasi art. 9), a conclusione di ogni periodo assicurativo, la Contraente dichiarerà il numero dei dipendenti appartenenti alle due tipologie, risultante a tale data. Sul saldo risultante tra il consuntivo ed il numero degli assicurati sopra previsto, verrà applicato il 50% del premio procapite per calcolare il conguaglio a debito/credito.

Art. 5.2 Altri operatori di Protezione Civile: parametri di calcolo del premio e regolazione dello stesso

Con riferimento a:

- i volontari siano essi: i volontari dei Gruppi comunali di protezione civile, ; i volontari delle Associazioni di volontariato, previa autorizzazione della Direzione regionale della protezione civile; i volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale, allorché vengano attivati dalla Direzione regionale della protezione civile;
- i dipendenti siano essi: i dipendenti di altre Direzioni o Enti locali allorché operino alle dipendenze della Direzione regionale della protezione civile, i dipendenti della Direzione regionale delle foreste impegnati nelle operazioni di repressione degli incendi boschivi o in esercitazioni antincendio programmate in accordo con la Direzione regionale della protezione civile;
- il personale addetto a macchine operatrici, ancorché non facente parte di Gruppi comunali di volontariato, impegnato, su specifica richiesta del Sindaco o di funzionari della Direzione regionale della protezione civile, in operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Il parametro assunto per il calcolo del premio è costituito dal numero annuo di giornate/persona , che attualmente è 14.000.

Ai fini della regolazione del premio (vedasi art. 9), alla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente dichiarerà il numero complessivo delle giornate/persona ottenuto dal numero delle persone moltiplicato per le giornate di relativo utilizzo per ogni persona.

Art. 6 - Validità territoriale

La presente polizza si intende operante nel territorio europeo, salvo la possibilità di estendere i limiti territoriali della garanzia previa integrazione della presente polizza con relativa integrazione del premio. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia e in Euro.

Allegato sub A): Polizza assicurazione Lotto A

Art. 7 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni sullo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto invece sia coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia da altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 C.C.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C.

Art. 8 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art.1916 C.C. nei confronti di:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con il contraente per le sue attività;
- persone fisiche di cui il contraente si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui il contraente si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società;
- dirigenti e dipendenti in genere per i fatti per i quali sia giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato non essere stati commessi con colpa grave.

Art. 9 - Regolazione premio

Il premio convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'art. 1901 del C.C. fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto; il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite la Marsh S.p.A., Broker

incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.

Art. 10 - Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, a condizione che venga fornita per iscritto adeguata motivazione, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso. Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Polizza rimane invariata.

Art. 11 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società si impegna a fornire alla Contraente, con cadenza quadrimestrale oppure ad esplicita richiesta della Contraente, una informativa completa e dettagliata in merito allo stato dei sinistri denunciati (tabulati con data accadimento - data denuncia - n. danno - controparte - importo preventivato/riservato - importo pagato - data pagamento, tipologia del danno a cose o a persone, causa del sinistro).

Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce e non assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 13 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo.

Qualora il Contraente ritenga opportuno indire una nuova selezione per l'aggiudicazione

Allegato sub A): Polizza assicurazione Lotto A

della presente polizza assicurativa, a fronte di detta richiesta la Società accorderà comunque una proroga della presente copertura assicurativa di almeno quattro mesi dalla data di cessazione della polizza, alle condizioni tutte come in corso.

Art. 14 - Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 15 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi possono essere pagati alla Società per il tramite della Marsh S.p.A., Broker incaricato del contraente, o direttamente dal contraente all'agenzia della compagnia a cui è stata assegnata la polizza.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Il suddetto periodo di 60 giorni si applica anche alla prima rata di premio alla firma della presente polizza, e comunque senza l'applicazione di interessi legali.

Art. 16 - Clausola Broker: Broker incaricato e Forma delle comunicazioni

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792, nei limiti e con le modalità previste dalle relative determinazioni di incarico.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento sia liberatorio per la Contraente.

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente è tenuta, devono essere fatte a mezzo posta ordinaria od altro mezzo (telex, telefax o simili), salvo quelle che obbligatoriamente devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Società oppure alla Marsh S.p.A., Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione del contratto.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Foro competente

Foro competente è quello di Trieste.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 21 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 22 - Coassicurazione e delega - Estratto Unico (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota risultante dal contratto.

Qualora la suddivisione in quote di coassicurazione sia determinata dalla costituzione di una Associazione Temporanea d'Impresa fra gli assicuratori partecipanti al rischio, è espressamente prevista ed accettata la responsabilità solidale fra di loro.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla UNIPOL; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Marsh S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici:

- danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla delegataria sono efficaci anche nei propri confronti;
- sono tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione (compresa la gestione dei sinistri), nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Marsh S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.